GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV — **Roma — Mercoledì, 19 settembre 1923** — **Numero 221**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-36). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Si è pubblicato un fascicolo straordinario contenente l'INDICE SEMESTRALE della «Gazzetta Ufficiale» (Indice generale per materia ed Indice numerico), ed è posto in vendita presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» a lire 2 la copia, più centesimi 45 per spese postali e di bollo; per l'Estero cent. 60.

Inviare le richieste, a mezzo cartolina-vaglia, all'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato generale dello Stato, Ministero delle finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 1925.
Proroga del termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo dei magistrati in applicazione delle disposizioni contenute nei decreti nn. 1028, 1208 e 1394 del 1923.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli art. 3 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, 5 del R. decreto 2 giugno 1923, n. 1208, 4 del R. decreto 28 giugno 1923, n. 1394, e 1° del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1605;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande di collocamento a riposo, in applicazione delle disposizioni contenute negli art. 3 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, 5 del R. decreto 2 giugno 1923, n. 1208 e 4 del R. decreto 28 giugno 1923, n. 1394 possono essere presentate a tutto il 25 settembre 1923.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 64. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 luglio 1923.
Iscrizione di quattro strade comunali fra le provinciali di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 15 novembre 1912, 8 ottobre 1917, 1° febbraio 1921 e 27 ottobre 1921, con le quali il Consiglio provinciale di Cuneo, stabilì di inscrivere fra le strade di quella Provincia rispettivamente:

1° La strada intercomunale Peveragno-Beinette la quale, partendo dalla provinciale Cuneo-Villanova nell'abitato di Peveragno, piazza S. Maria, raggiunge la provinciale Cuneo-Frabosa alla progressiva 5948 presso la Cappella di San Rocco, nell'abitato di Beinette con un percorso di m. 4700 circa;

2° La strada intercomunale Castagnito-Castellinaldo, dal concentrico di Castagnito all'innesto con la provinciale Vezza-Castellinaldo, in regione San Carlo, con un percorso di m. 1500;

3° La strada intercomunale Morozzo-Castelletto Stura, che, partendo dalla provinciale Cuneo-Mondovì alla progressiva 15010, nell'abitato di Morozzo, raggiunge la provinciale Cuneo-Benevagienna alla progressiva 8850, nell'abitato di Castelletto Stura con un percorso di m. 7000 circa;

4° La strada comunale Pollenzo-Santa Vittoria, detta Crociera Cappelli, la quale, partendo dalla provinciale Della Piana, alla progressiva 8719, in prossimità del borgo di Pollenzo, raggiunge la provinciale Cuneo-Alba, alla progressiva 45810, presso la stazione ferroviaria di Santa Vittoria d'Alba, con un percorso di m. 1450 circa, tutti in territorio di Bra;

Viste le quattro deliberazioni della Deputazione provinciale di Cuneo, delle quali tre in data 28 agosto 1922 ed una in data 11 settembre successivo;

Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione delle suddette deliberazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dai quattro distinti certificati 9 novembre 1922 del segretario generale della Provincia stessa;

Considerato, circa la strada tra Peveragno e Beinette, che essa, oltre a congiungere i due centri stessi, unisce la strada provinciale Cuneo-Frabosa a quella Cuneo-Villanova di Mondovì, ed inoltre fa capo alla stazione di Beinette, dando così sfogo alla diretta comunicazione ai prodotti della importante regione attraversata, e che ciò stante, sono pienamente soddisfatti i requisiti di cui all'art. 13, lettera *d*) della vigente legge organica sulle opere pubbliche;

Che parimenti soddisfa ai requisiti del citato disposto di legge la strada tra Castagnito e Castellinaldo, perchè costituisce un buon allacciamento di altre strade provinciali, per cui viene a ridursi alla metà circa la distanza di 5 chilometri che corre fra i centri dei due Comuni interessati e perchè riesce di grande vantaggio per le relazioni commerciali della regione attraversata, e, per mezzo di altri tronchi di strade provinciali, fa capo alla ferrovia;

Che pure la strada fra Morozzo e Castelletto Stura ha i requisiti del citato disposto di legge, perchè di molta importanza per le relazioni commerciali della regione attraversata, in quanto congiunge direttamente due grossi comuni e si allaccia, nei pressi dell'abitato dei comuni stessi, a due strade provinciali, per mezzo delle quali fa capo alla ferrovia;

Che infine anche la strada Pollenzo-Santa Vittoria soddisfa ai requisiti del citato articolo 13, lettera *d*), in quanto ha l'obbiettivo di congiungere l'importante borgo di Pollenzo con la stazione ferroviaria di Santa Vittoria, ed inoltre rappresenta un notevole scorciamento di percorso fra strade provinciali;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la deliberazione 29 marzo 1923 della Giunta comunale di Peveragno;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritte fra le strade provinciali di Cuneo:

1° La strada intercomunale Peveragno-Beinette che partendo dalla provinciale Cuneo-Villanova nell'abitato di Peveragno-Piazza Santa Maria, raggiunge la provinciale Cuneo-Frabosa alla progressiva 5948, presso la Cappella di San Rocco, nell'abitato di Beinette, con un percorso di metri 4700 circa;

2° La strada intercomunale Castagnito-Castellinaldo dal concentrico di Castagnito all'innesto con la provinciale Vezza-Castellinaldo, in regione San Carlo, con un percorso di metri 1500;

3° La strada intercomunale Morozzo-Castelletto Stura, che, partendo dalla provinciale Cuneo-Mondovì alla progressiva 15010, nell'abitato di Morozzo, raggiunge la provinciale Cuneo-Benevagienna alla progressiva 8850, nell'abitato di Castelletto Stura, con un percorso di metri 7000 circa;

4° La strada comunale Pollenzo-Santa Vittoria, detta Crociera Cappelli che, partendo dalla provinciale Della Piana alla progressiva 8719, in prossimità del borgo di Pollenzo, raggiunge la provinciale Cuneo-Alba alla progressiva 45810 presso la stazione ferroviaria di Santa Vittoria d'Alba, con un percorso di metri 1450 circa.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923.
Collocamento fuori ruolo dei funzionari civili e militari delle pubbliche amministrazioni comandati in servizio dell'amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica amministrazione;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826, relativo alla costituzione di un ruolo unico del personale dell'amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, riguardante le nuove tabelle per la sistemazione del personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di interpretare autenticamente la disposizione contenuta nell'art. 9 del predetto R. decreto 21 gennaio 1923, la quale abroga tutte le disposizioni, che consentono il collocamento fuori ruolo del personale dipen-

dente dall'amministrazione dei lavori pubblici, nel senso che essa nulla innovi alla facoltà di carattere generale contenuta nell'art. 4 dell'altro R. decreto 31 dicembre 1922, numero 1826, che consente il collocamento fuori del proprio ruolo dei funzionari civili e militari delle pubbliche amministrazioni occorrente per le peculiari esigenze dell'amministrazione coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri delle colonie e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione contenuta nell'art. 9 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, relativa all'abrogazione delle disposizioni relative al collocamento fuori ruolo del personale dipendente dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici, nulla innova alla facoltà generale contenuta nell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826, concernente il collocamento fuori ruolo dei funzionari civili e militari delle pubbliche amministrazioni per le peculiari esigenze dell'amministrazione coloniale.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1922.
Istituzione di tre premi di incoraggiamento per i costruttori italiani che parteciparono al concorso internazionale per motori di aviazione.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il regolamento 1° aprile 1922, approvato dal Sottosegretario di Stato per l'aeronautica e pei trasporti aerei in Francia, col quale è indetto un concorso internazionale per motori d'aviazione a grande resistenza;

Ritenuta l'opportunità d'incoraggiare, nell'interesse dello sviluppo dell'industria nazionale aeronautica, i costruttori italiani che parteciperanno con buon esito al concorso suddetto;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti tre premi: il primo di L. 400,000 e il secondo di L. 300,000 ed il terzo anche di L. 300,000.

Per poter concorrere ai suddetti premi è necessario che si verifichino simultaneamente le seguenti due condizioni:

a) che i motori siano presentati al concorso da costruttori italiani;

b) che i motori siano di progettazione e costruzione italiana, e cioè che, pure utilizzando per qualche particolare brevetti esteri, nel loro complesso non siano coperti da brevetti stranieri ed abbiano i principali organi progettati, costruiti e montati in Italia da costruttori italiani.

I premi di cui sopra saranno assegnati, in ordine di merito, a quei costruttori che saranno stati classificati nel concorso tenendo conto esclusivamente dei risultati ufficiali di classificazione del concorso francese.

Art. 2.

Per l'accertamento della condizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente sarà nominata, con successivo nostro decreto, una apposita commissione di tre tecnici alla quale i costruttori dei motori classificati dovranno produrre, sotto pena di decadenza, tutti gli elementi e le prove che, a suo giudizio, la commissione riterrà indispensabili per potersi pronunciare in quel termine perentorio di tempo che la commissione stessa crederà di stabilire. Il pronunciato della commissione sarà insindacabile.

Agli effetti della condizione di cui alla lettera *a*) del precedente articolo saranno considerati costruttori italiani le ditte, le società in nome collettivo e le società in accomandita, quando rispettivamente i singoli titolari, o tutti i soci, o i soci accomandatari abbiano la cittadinanza italiana, le società anonime, quando siano costituite in Italia e il consiglio d'amministrazione sia costituito, per almeno due terzi, da cittadini italiani.

Gli interessati dovranno presentare al Ministero della guerra, Servizio aeronautico, i necessari documenti giustificativi.

Art. 3.

A parità di classificazione saranno cumulati tanti premi ancora disponibili quanti fossero i pari classificati, e la somma sarà tra essi ripartita in parti eguali.

Art. 4.

La somma di L. 1,000,000 per i premi su indicati sarà prelevata dagli stanziamenti del cap. 38 del bilancio della Guerra per l'esercizio 1922-1923.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1922.

Il Ministro: A. DIAZ.

DECRETO COMMISSARIALE 18 giugno 1923.
Modificazioni al decreto Ministeriale 14 dicembre 1922.

COMMISSARIATO D'AERONAUTICA

IL VICE COMMISSARIO

Visto il decreto n. 30, emesso dal Ministero della guerra in data 14 dicembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1923, registro n. 247 Guerra, foglio n. 284, col quale vengono stabiliti tre premi per l'importo complessivo di L. 1,000,000, da assegnarsi a quelle ditte costruttrici italiane che saranno eventualmente classificate nel concorso per motori d'aviazione a grande resistenza bandito in Francia dal Sottosegretariato di Stato per l'aeronautica e pei trasporti aerei;

Ritenuta l'opportunità di modificare il cennato decreto per quanto riguarda l'ammontare di ciascun premio, l'assegnazione, nonchè l'eventuale cumulo dei premi stessi;

Decreta:

Art. 1.

I tre premi stabiliti dal decreto n. 30 del 14 dicembre 1922 restano così fissati ed assegnati:

a) L. 500,000 al concorrente italiano che riuscirà primo nella classifica generale francese tra i concorrenti di qualsiasi nazionalità;

b) L. 300,000 al concorrente italiano che riuscirà secondo nella classifica generale francese fra i concorrenti di qualsiasi nazionalità;

c) L. 200,000 al concorrente italiano che riuscirà terzo nella classifica generale francese fra i concorrenti di qualsiasi nazionalità.

I suddetti premi non potranno essere cumulati da uno stesso concorrente.

Art. 2.

Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni del decreto 14 dicembre 1922, n. 30, purchè non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1923.

Il vice commissario: A. Finzi.

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1923.
Sostituzione della denominazione della stazione ferroviaria di Malchina-Sistiana in Sistiana-Visogliano.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1 del R. decreto 29 marzo 1923, n. 800;

Decreta:

Art. 1.

Il nome della stazione ferroviaria « Malchina-Sistiana », di cui all'elenco III, allegato 1, del R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, è sostituito dal seguente: « Sistiana-Visogliano ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 settembre 1923.

Pel Ministro: A. Finzi.

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1923.
Scioglimento delle amministrazioni della Congregazione di carità di Napoli e di dodici istituzioni pubbliche di beneficenza.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il telegramma in data 29 agosto 1923 del Prefetto di Napoli, con cui, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della beneficenza pubblica in quella città, si propone lo scioglimento delle amministrazioni della locale Congregazione di carità e di dodici istituzioni pubbliche di beneficenza, dal Prefetto stesso indicate;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni della Congregazione di carità di Napoli e delle seguenti istituzioni della stessa città: 1° Ospedali Riuniti; 2° Ospedale Lina Fieschi-Ravaschieri; 3° Istituto Ortepedico Ravaschieri; 4° Ospedale dei preti poveri infermi e cronici; 5° Ospedale per bambini Pausilipon; 6° R. albergo dei poveri; 7° Pio Monte della Misericordia; 8° Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini; 9° Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia ai Vergini; 10° Educandato di S. Eligio; 11° R. Ospizio dei Santi Pietro e Gennaro - Extra moenia; 12° Ospedale israelitico.

La gestione della Congregazione di carità e delle altre predette istituzioni è affidata, ai fini del citato decreto Reale 26 aprile 1923, n. 976, alla commissione d'inchiesta sul funzionamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei manicomi provinciali di Napoli, nominata col decreto Ministeriale 19 marzo 1923.

La suddetta commissione dovrà proporre, nel più breve termine possibile, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle suindicate istituzioni.

Roma, addì 7 settembre 1923.

Pel Ministro: A. Finzi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(2ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono settennale, 2ª serie, di L. 40,000 n. 409, è stato erroneamente intestato a Firpo Maria fu Domenico, nubile, mentre doveva intestarsi alla stessa, vedova di Prandi Giuseppe Sebastiano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913 n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza opposizioni, si provvederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 28 agosto 1923.

p. Il direttore generale: Cirillo.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del credito e delle assicurazioni private.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	131 56	Belgio	108 82
Londra	103 37	Olanda	8 95
Svizzera	404 375	Pesos oro	16 93
Spagna	305 87	Pesos carta	7 45
Berlino (al milione)	0 235	New-York	22 79
Vienna	0 0315	Oro	439 76
Praga	68 10		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 70
	3 50 % » (1902)	71 375
	3.00 % lordo	48 33
	5.00 % netto	88 27

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.